

**DELIBERA N. DL 049/ 2021 / CRL/ 01 10 2021**  
**PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA**  
**LEGGE N.28/00 RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA**  
**CONSIGLIERA DI MINORANZA, MARTA DOLFI, DEL COMUNE DI ROCCA**  
**SANTO STEFANO**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**NELLA** riunione del 1° ottobre 2021

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, ed in particolare l’art. 9;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

**VISTA** la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante *“Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”*, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**RITENUTO** che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

**CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le*

R

*amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni", e che pertanto, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (con eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre 2021), l'inizio della c.d. Par condicio elettorale e l'entrata in vigore delle vitate disposizione ha decorrenza dal 19 agosto 2021;*

**VISTA** la segnalazione, ricevuta via PEC in data 29 settembre 2021, acquisita al protocollo di questo Corecom al n. 0017316, in merito alla presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 28/2000, presentata dalla Consigliera di minoranza del comune di Rocca Santo Stefano e candidata Sindaco alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021, Marta Dolfi, in relazione alla "grave violazione della normativa da parte dell'attuale Sindaco Sandro Runieri il quale sta attuando sia tramite il suo profilo Facebook personale che su quello del Comune, una costante comunicazione politica "mascherata" da comunicazione istituzionale, comportando un notevole svantaggio e danno agli altri candidati politici, i quali non potendo usufruire degli stessi strumenti subiscono un evidente pregiudizio in termini di par – condicio che invece, soprattutto in questa fase, dovrebbe essere garantita.”.

**RILEVATO** che, allegata alla predetta nota, si inoltrano fotografie dei profili Facebook del comune di Rocca Santo Stefano e del profilo personale del sindaco Sandro Runieri, in cui si evidenziano le predette comunicazioni istituzionali;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 10 dell'art. 26, della Delibera AgCom 265/21/CONS, il Comitato procede ad una istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

**ATTESO** che, adempiendo ai compiti istruttori di competenza, questo Corecom ha rinvenuto sul profilo personale del Sindaco del comune di Rocca Santo Stefano e sulla pagina Facebook del comune di Rocca Santo Stefano i post segnalati dalla Consigliera Dolfi;

**RILEVATO** che, con PEC del 30 settembre 2021, prot. 0017389, indirizzata al Sindaco del Comune di Rocca Santo Stefano, Sandro Runieri, questo Corecom chiedeva l'adeguamento spontaneo, mediante rimozione dei post segnalati, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della nota, preannunciando che, in caso di mancato adeguamento, si sarebbe proceduto alla segnalazione dei fatti all'Autorità Agcom, per l'emanazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;

**PRESO ATTO** che in data 30 settembre 2021 con Pec, acquisita al protocollo di questo Corecom al n. 0017495, del 1° ottobre 2021, il Sindaco del Comune di Rocca Santo Stefano comunicava di aver provveduto a cancellare i post oggetto della presunta violazione dal profilo Facebook personale e da quello del comune di Rocca Santo Stefano;

R


**VERIFICATO**, da parte di questo Corecom, l'effettiva avvenuta rimozione dei post sopracitati in entrambi i profili Facebook;

**RITENUTO** pertanto di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la presente Deliberazione, corredata dalla documentazione relativa alla segnalazione pervenuta inerente la comunicazione istituzionale svolta dal sindaco del Comune di Rocca Santo Stefano nel periodo di par condicio elettorale;

### **DELIBERA**

- di proporre l'archiviazione degli atti relativi al procedimento iniziato a seguito della segnalazione della Consigliera Dolfi, in merito alla comunicazione istituzionale del Sindaco di Rocca Santo Stefano in periodo di c.d. "par condicio elettorale", prendendo atto dell'adozione delle misure riparatorie poste in essere dal Sindaco nei termini e nei tempi previsti, conformemente alle richieste di questo Corecom;
- di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, la segnalazione di cui all'oggetto, per le deliberazioni di competenza, ai sensi del comma 10 dell'art. 26, della Delibera AgCom 265/21/CONS;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

IL DIRIGENTE

  
Dr. Roberto Rizzi

Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio

Avv. Maria Cristina Cafini

